

## Relazione illustrativa

Il presente decreto, emanato in attuazione dell'articolo 13-bis, comma 11, del decreto legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, reca disposizioni di revisione del DM 8 giugno 2011 (**articolo 1**), nonché di coordinamento della normativa prevista dal DM 1 aprile 2009, n. 48 e dal DM 8 giugno 2011 per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali IAS/IFRS (di seguito, soggetti *IAS/IFRS Adopter*), al fine dell'applicazione ai soggetti che redigono il bilancio in base al codice civile, diversi dalle microimprese (di seguito, soggetti Nuovi OIC) a norma dell'articolo 83, comma 1-bis, del TUIR (**articolo 2**). A tal ultimo riguardo, corre l'obbligo di precisare, preliminarmente, come tra i "soggetti Nuovi OIC" sono annoverabili anche le imprese di assicurazione. Anche per tali imprese valgono i "*criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio*" previsti dai rispettivi principi contabili. Nel novero di questi ultimi rientrano le deroghe stabilite dall'articolo 8 del D.lgs. n. 139/2015 (ad esempio, non applicazione del criterio del costo ammortizzato per i crediti o i debiti né del criterio del *fair value* per la valutazione degli strumenti finanziari derivati) che, pertanto, assumono rilievo all'atto della determinazione dell'imponibile delle imprese di assicurazione in virtù del menzionato principio di derivazione rafforzata.

**L'articolo 1, comma 1, lettera a), numeri 1) e 2)**, intervenendo sull'articolo 2 del DM 8 giugno 2011, è volto a chiarire che la rilevanza fiscale, ai fini IRES e IRAP, dei componenti imputati direttamente a patrimonio o al prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo (OCI), per i quali non è mai prevista l'imputazione a conto economico, è stabilita "*secondo le disposizioni applicabili ai componenti imputati al conto economico aventi la medesima natura*". In tal modo, si è inteso precisare che, al fine di individuare il corretto regime fiscale di un determinato componente di reddito, in assenza dell'imputazione a conto economico per effetto dell'applicazione degli IAS/IFRS, è necessario indagarne la "natura". A tal fine, vanno, in primo luogo, analizzate le indicazioni contenute nello IAS/IFRS di riferimento e, nel caso in cui non vi siano informazioni sulla natura del componente, in accordo con le indicazioni contenute nello IAS 8, è possibile far riferimento al corrispondente principio contabile nazionale. Va da sé che analogo principio si applica anche ai componenti rilevati a conto economico.

**L'articolo 1, comma 1, lettera b), numero 1)**, integrando il comma 4 all'articolo 5 del DM 8 giugno 2011, è volto ad evitare l'asimmetria fiscale che si viene a creare tra soggetto emittente uno strumento finanziario rappresentativo di capitale con opzione di esercizio di diritti connessi (si pensi al caso delle obbligazioni convertibili) e il soggetto detentore dello stesso strumento, nel



caso di mancato esercizio dei diritti connessi. Infatti, a norma del primo periodo del comma 4 del citato articolo 5, il mancato esercizio di diritti connessi a strumenti finanziari rappresentativi di capitale assegnati ai sottoscrittori dalla società emittente, determinando un'insussistenza di componenti negativi che, per la parte riferibile al confronto con il mercato, hanno concorso alla determinazione della base imponibile ai fini IRES, comporta l'emersione di un componente positivo che deve essere, in tale momento, assoggettato a tassazione. Pertanto, con la disposizione in commento si è inteso rendere parimenti deducibile in capo al detentore l'importo corrispondente all'ammontare complessivo dei componenti positivi che hanno assunto rilievo fiscale. In particolare, l'importo deducibile è costituito dall'attività iscritta a fronte delle predette assegnazioni che corrisponde all'ammontare dei componenti positivi generati dalle stesse assegnazioni che hanno assunto rilievo fiscale. Resta fermo che non trova applicazione tale meccanismo di *recapture* nell'ipotesi in cui il detentore iscriva in bilancio uno strumento finanziario derivato ex articolo 112 del TUIR.

**L'articolo 1, comma 1, lettera b), numero 2)**, aggiungendo un nuovo comma 4-*bis* all'articolo 5 del DM 8 giugno 2011, è volto a sterilizzare, ai fini fiscali, gli effetti derivanti dalla contabilizzazione con l'applicazione del costo ammortizzato ai finanziamenti infragruppo infruttiferi o a tassi "significativamente" diversi a quelli di mercato. In tal caso, non assumono rilevanza fiscale:

- per la società finanziata, la riserva per *demeed contribution* iscritta nel patrimonio netto e i maggiori interessi passivi rilevati a conto economico rispetto a quelli desumibili dal contratto di finanziamento;
- per la società finanziante, l'incremento del costo fiscale della partecipazione della società controllata e i maggiori interessi attivi rilevati a conto economico rispetto a quelli desumibili dal contratto di finanziamento.

Resta ferma la rilevanza fiscale di tutte le ipotesi in cui l'applicazione del criterio del costo ammortizzato non determini la rilevazione di componenti nello stato patrimoniale, come nel caso in cui il confronto del tasso di interesse applicato nel contratto di finanziamento rispetto a quello di mercato comporti l'emersione di un *day one loss/profit* a conto economico.

**L'articolo 1, comma 1, lettera c)**, integrando il comma 4 dell'articolo 7 del DM 8 giugno 2011, è volto a consentire che la finalità di copertura di uno strumento finanziario derivato a norma dell'art. 112 del TUIR possa essere attestata, oltre che da atto di data certa anteriore o contestuale alla negoziazione del relativo strumento, anche con la rilevazione tra gli strumenti finanziari derivati di



copertura nel primo bilancio di esercizio approvato successivamente alla data di negoziazione dello stesso.

Pertanto, in presenza della menzionata designazione "di copertura" nel primo bilancio di esercizio approvato successivamente alla data di negoziazione dello strumento derivato, lo stesso strumento si considera con finalità di copertura anche ai fini fiscali.

**L'articolo 2, comma 1, lettera a)**, elenca le disposizioni recate dal DM 1 aprile 2009, n. 48 applicabili "in quanto compatibili" anche per la determinazione della base imponibile IRES dei soggetti Nuovi OIC a norma del comma 1-*bis* dell'articolo 83 del TUIR.

In particolare, il **numero 1)**, richiamando l'articolo 2, commi 1, 2 e 3, è volto ad estendere anche ai soggetti Nuovi OIC la declinazione del concetto di derivazione rafforzata già previsto per i soggetti IAS/IFRS. A tal fine, sono riconosciute anche fiscalmente le qualificazioni di bilancio ispirate al principio della prevalenza della sostanza sulla forma, così come declinate dall'Organismo Italiano di Contabilità nei principi contabili nazionali. In questo senso, è stata estesa anche ai soggetti Nuovi OIC la deroga alle disposizioni dell'articolo 109, commi 1 e 2, del TUIR che, nell'assunzione dei costi e dei ricavi, pongono prevalentemente riferimento alle condizioni di certezza e determinabilità dei componenti reddituali (comma 1), alle risultanze negoziali e all'acquisizione/passaggio della proprietà dei beni (comma 2), nonché a qualsiasi altra norma fiscale che faccia riferimento a regole di rappresentazione non conformi all'anzidetto principio della prevalenza della sostanza sulla forma. Viceversa, restano ferme le disposizioni fiscali che limitano la rilevanza degli ammortamenti, delle valutazioni e degli accantonamenti. Si tratta, in particolare, delle disposizioni che prevedono la tassazione/deduzione di componenti positivi e negativi per cassa anziché per competenza (interessi di mora, compensi agli amministratori, dividendi, ecc.) e di quelle che non consentono o limitano la deduzione di costi in quanto non inerenti o che prevedono la tassazione di componenti positivi frazionata nel tempo per motivi di opportunità fiscale (quale l'imposizione ripartita pro quota di talune plusvalenze) o che prevedono l'esenzione o esclusione di componenti positivi. È stato, altresì, esteso il riconoscimento ai fini IRES della diversa qualificazione della prima iscrizione dei crediti ad un valore divergente da quello nominale (più alto o più basso) che, secondo quanto previsto dall'OIC 15 tiene conto della attualizzazione dei flussi finanziari sulla base del tasso di interesse effettivo (ovvero di mercato, se divergente). In questo senso si è previsto che non possa applicarsi a queste qualificazioni la disciplina dell'art. 106 del TUIR che attiene, invece, alla valutazione dei crediti; disciplina che, viceversa, si rende applicabile alle successive valutazioni in quanto le stesse sono direttamente collegate al rischio di insolvenza del debitore (tema di cui si



occupa l'art. 106 del TUIR). È stata, altresì, richiamata la disposizione del secondo periodo del comma 3 dell'articolo 2 che consente, per ragioni di semplificazioni, alle banche e alle imprese di assicurazioni, l'applicazione dell'articolo 106, comma 3, del TUIR, anche alle differenze di valore di prima iscrizione. La previsione recata dal comma 3 dell'articolo 2 va in ogni caso coordinata con l'evoluzione *medio tempore* intervenuta nella formulazione del comma 3 dell'articolo 106 e, quindi, laddove prevede che le differenze di prima iscrizione possono essere assoggettate "ai limiti ivi indicati" e da intendersi come assoggettate "al regime ivi previsto". In tal senso, se tali differenze sono relative a crediti nei confronti della clientela, le stesse saranno deducibili/imponibili integralmente nell'esercizio in cui sono imputate a conto economico.

Il **numero 2)**, richiamando l'articolo 3, è volto ad estendere anche ai soggetti Nuovi OIC il principio per cui l'applicazione del principio di derivazione rafforzata non deve determinare doppia deduzione o nessuna deduzione di componenti negativi ovvero doppia tassazione o nessuna tassazione di componenti positivi e la conseguente previsione per cui il divieto di doppia tassazione o di doppia deduzione è riferito al singolo contribuente, non imponendo una coerenza di rappresentazione di bilancio tra i partecipanti ad una medesima relazione negoziale. A tal fine, è stato specificato che tale previsione, oltre a trovare applicazione nelle operazioni che intercorrono tra soggetti IAS/IFRS e soggetti che non applicano tali principi, intendendo per questi ultimi sia i soggetti Nuovi OIC che le microimprese, si applichi nelle operazioni tra soggetti Nuovi OIC e microimprese. Tali soggetti, infatti, rappresentano contabilmente le operazioni con modalità differenti (si pensi al divieto per le microimprese di valutazione dei derivati in bilancio) e fiscalmente hanno regimi differenziati: i soggetti Nuovi OIC applicano il principio di derivazione rafforzata e le microimprese ne sono espressamente escluse.

È da evidenziare che il principio di non necessaria simmetria – come già disposto per le operazioni tra soggetti IAS/IFRS per le operazioni rappresentate contabilmente con criteri non omogenei – è stato esteso anche all'ipotesi di operazioni intercorse tra due soggetti Nuovi OIC, qualora i principi contabili consentano di rappresentare le operazioni intercorse tra loro con criteri non omogenei (vedasi, in particolare, l'obbligo/facoltà di applicare il criterio del costo ammortizzato previsto dagli OIC 15 e 19).

Resta ferma anche per i soggetti Nuovi OIC la deroga al menzionato principio prevista per il trasferimento dei titoli partecipativi, con esclusione delle azioni proprie e degli altri strumenti rappresentativi del patrimonio, per l'imputazione, in generale, delle ritenute e dei crediti per imposte pagate all'estero e per il trattamento fiscale dei pronti contro termine su titoli. Si tratta,



infatti, di alcuni istituti di carattere fiscale che per le loro caratteristiche impongono un identico trattamento per tutti i partecipanti, indipendentemente dai criteri contabili adottati.

L'**articolo 2, comma 1, lettera b)**, elenca le disposizioni recate dal DM 8 giugno 2011 applicabili "in quanto compatibili" anche per la determinazione della base imponibile IRES e IRAP dei soggetti Nuovi OIC a norma del comma 1-bis dell'articolo 83 del TUIR.

In particolare, il **numero 1)**, richiamando il comma 2 dell'articolo 2, estende anche ai soggetti Nuovi OIC la previsione per cui i componenti fiscalmente rilevanti ai sensi delle disposizioni del decreto IRAP, imputati al patrimonio netto, assumono rilievo fiscale solo al momento della loro effettiva imputazione al conto economico e, nell'ipotesi in cui le regole di contabilizzazione non prevedono in alcun momento l'imputazione al conto economico di tali componenti, assumono rilievo fiscale, indipendentemente dall'imputazione al patrimonio netto, secondo le disposizioni e i principi generali della normativa IRAP applicabili ai componenti imputati al conto economico aventi la medesima natura. Si pensi, a mero titolo esemplificativo, alle differenze di valore emergenti dalla modifica del criterio di valutazione delle rimanenze che, per effetto di quanto disposto dall'OIC 29, vanno imputate a patrimonio netto e mai rigirate a conto economico.

Il **numero 2)** estende l'applicazione del comma 1 dell'articolo 3 anche ai soggetti Nuovi OIC, limitatamente agli immobili di cui all'OIC 16. In tale principio contabile, come dichiarato nelle *basis to conclusion*, lo standard setter nazionale ha inteso avvicinare la contabilizzazione dei beni materiali a quella già prevista dagli IAS 16 e 40, distinguendo tra beni strumentali e non strumentali, ai fini della disciplina dell'ammortamento contabile. Si è, quindi, ritenuto, anche se presumibilmente le ipotesi di applicazione della disposizione siano residuali, ribadire che fiscalmente il concetto di strumentalità - al fine di poter dedurre gli ammortamenti - è quello sancito dall'articolo 43 del TUIR.

Il **numero 3)** estende l'applicazione dell'articolo 5, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera b), del presente decreto, anche ai soggetti Nuovi OIC.

In particolare, si rendono applicabili il commi 1, 2 e 3 dell'articolo 5:

- disattivando anche per tali soggetti la rilevanza fiscale della qualificazione e classificazione in bilancio degli strumenti assimilati alle azioni [lettera a), comma 2, dell'articolo 44 del TUIR] e assimilati alle obbligazioni [lettera c), comma 2, dell'articolo 44 del TUIR],
- confermando l'applicazione delle disposizioni contenute nel comma 9 dell'articolo 109 del TUIR alle remunerazioni dovute sugli strumenti finanziari comunque denominati;



- confermando l'applicazione del principio per cui si considerano imputati al conto economico i componenti reddituali rilevati a patrimonio netto con riferimento agli strumenti finanziari simili alle obbligazioni. Si pensi, ad esempio, alle remunerazioni dovute sui titoli, aventi natura fiscale di titoli assimilati alle obbligazioni ma classificati in bilancio come strumenti rappresentativi di capitale, che rilevano ai fini fiscali come interessi passivi ancorché prive di stretta imputazione al conto economico, essendo correttamente rilevate contabilmente a detrimento del netto patrimoniale.

Si applicano, altresì i commi 4 e 4-bis, volti, in sostanza, a disattivare la derivazione rafforzata in presenza di mancato esercizio dei diritti connessi a strumenti finanziari rappresentativi di capitale e in caso di finanziamenti infragruppo infruttiferi o a tassi inferiori a quelli di mercato.

Il **numero 4)** estende poi l'applicazione dei commi 2, 3 e 4 dell'articolo 7 anche ai soggetti Nuovi OIC:

- riconoscendo la qualificazione di strumento derivato di copertura anche alle operazioni in cui un'impresa designa come relazione di copertura solo le variazioni dei flussi finanziari o del *fair value* dell'elemento coperto al di sopra o al di sotto di un determinato prezzo o in base ad altra variabile;
- confermando l'irrilevanza ai fini fiscali degli effetti della copertura di flussi finanziari fintanto che tali flussi non siano imputati al conto economico;
- richiedendo che la finalità di copertura dello strumento finanziario derivato emerga, alternativamente, da atto di data certa anteriore o contestuale alla negoziazione del relativo strumento o dal primo bilancio approvato successivamente alla negoziazione dello strumento.

Il **numero 5)**, infine, rende applicabile l'articolo 9, avuto riguardo alle *"passività di scadenza o ammontare incerti che presentano i requisiti di cui all'OIC 31"*. Pertanto, la disciplina di cui all'articolo 107 del TUIR, riguardante gli accantonamenti, si applica a tutti i componenti iscritti in contropartita di passività di scadenza o ammontare incerti che presentano i requisiti indicati dall'OIC 31, ancorché si tratti di componenti negativi di reddito classificati sulla base della natura delle spese che generano le predette passività (e non a titolo di accantonamenti). Si ricorda, infatti, che l'OIC 12 (versione dicembre 2016), al par. 79, prevede che *"gli accantonamenti ai fondi rischi e oneri sono iscritti prioritariamente nelle voci di costo di conto economico delle pertinenti classi (B, C o D), dovendo prevalere il criterio della classificazione "per natura" dei costi"*.



Assumono, altresì, rilievo fiscale a titolo di accantonamenti gli oneri di attualizzazione previsti dalle regole di contabilizzazione. Al riguardo, si ricorda che, in sede di aggiornamento dell'OIC 31 (dicembre 2016), è stata eliminata la disposizione che precludeva l'attualizzazione dei fondi rischi e oneri, chiarendo che l'orizzonte temporale è uno degli elementi di cui si può tener conto nella stima di quei fondi oneri che hanno le caratteristiche di previsione di un esborso nel lungo periodo e che derivano da un'obbligazione legale certa.

L'**articolo 3** fa salvi, in buona sostanza, eventuali comportamenti adottati in modo non coerente (ovvero coerente) con le disposizioni contenute negli articoli 1 e 2, per i periodi d'imposta precedenti a quello di entrata in vigore del presente decreto, i cui termini per il versamento delle imposte sui redditi sono scaduti anteriormente a detta data.

